

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6161 del 26/11/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4883 del 14/09/2017, intestata a CORSET & CO S.R.L. per lo stabilimento sito in Comune di Bertinoro Via Ponara n. 281 e Via del Poggio n. 320.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6416 del 26/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4883 del 14/09/2017, intestata a CORSET & CO S.R.L. per lo stabilimento sito in Comune di Bertinoro Via Ponara n. 281 e Via del Poggio n. 320.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4883 del 14/09/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CORSET & CO S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Pelacano n. 42. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di manufatti in vetroresina sito nel Comune di Bertinoro, Via Ponara n. 281 e Via del Poggio n. 320.”*, rilasciata a dal SUAP del Comune di Bertinoro a CORSET & CO S.R.L. in data 18/09/2017 con Atto Prot. Com.le 15944;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A “Emissioni in atmosfera”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 15/05/2018, acquisita al Prot. Com.le 9223 e da Arpae al PGFC/2018/7816 del 16/05/2018, da **CORSET & CO S.R.L.** nella persona del Legale Rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 13/06/2018 Prot. Com.le 11326, acquisita da Arpae al PGFC/2018/9511, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 18/06/2018 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 11573 e da Arpae al PGFC/2018/10174 del 26/06/2018;

Atteso che, facendo seguito al parere contrario relativamente all'endo-procedimento emissioni in atmosfera, con Nota Prot. Com.le 16909 del 13/09/2018 acquisita da Arpae al PGFC/2018/14690, il Comune di Bertinoro ha comunicato alla Ditta, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della domanda nonché quanto necessario per l'eventuale superamento del parere contrario;

Atteso che in data 24/09/2018 ed in data 25/09/2018 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro le proprie osservazioni e documenti in risposta alla comunicazione ex art. 10 bis della L.241/1990, acquisite ai Prot. Com.li 17558 e 17612 e da Arpae al PGFC/2018/15336;

Atteso che in merito all'impatto acustico il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente del Comune di Bertinoro con Nota Prot. Com.le 16774 del 12/09/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/14689, ha comunicato quanto segue *“(....) Vista la dichiarazione del Tecnico Competente in Acustica, ing. Giancarlo Lombardi, presentata nell'ambito dell'Istanza di AUA in oggetto, con la quale il TCA dichiara: “... con riferimento alla conformazione impiantistica di cui all'Istanza di AUA allegata che l'attività di PRODUZIONE MANUFATTI INVETRORESINA della Ditta CORSET & CO S.r.l. sita in Comune di BERTINORO – VIA PONARA 281 E VIA DEL POGGIO 320 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal*

DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Bertinoro (FC) in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora." Si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995, n. 447. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In caso di future ulteriori modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico.";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: rapporto Istruttorio acquisito in data 26/10/2018, ove il Responsabile dell'endo-procedimento, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive espresse dalla Azienda U.S.L. della Romagna e da Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ha ritenuto superati i motivi ostativi e ad aggiornamento dell'autorizzazione vigente ha proposto la sostituzione integrale dell'ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4883 del 14/09/2017 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CORSET & CO S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Pelacano n. 42. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di manufatti in vetroresina sito nel Comune di Bertinoro, Via Ponara n. 281 e Via del Poggio n. 320."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro a CORSET & CO S.R.L. in data 18/09/2017 con Atto Prot. Com.le 15944, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A "Emissioni in Atmosfera" con l'ALLEGATO A "Emissioni in atmosfera" parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4883 del 14/09/2017** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CORSET & CO S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Pelacano n. 42. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di manufatti in vetroresina sito nel Comune di Bertinoro, Via Ponara n. 281 e Via del Poggio n. 320."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro a CORSET & CO S.R.L. in data 18/09/2017 con Atto Prot. Com.le 15944, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A "Emissioni in Atmosfera" con l'ALLEGATO A "Emissioni in atmosfera" parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4883 del 14/09/2017.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interes-

se, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4883 del 14/09/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla S.A.C. - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpaie con determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-4883 del 14/09/17, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 18/09/17 P.G.N. 15944/17.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto l'inserimento di una nuova cabina di rifilatura di manufatti in vetroresina, di cui alla nuova emissione N. 5, da ubicarsi nel capannone A di Via del Poggio n. 320.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFC/2018/8174 del 23/05/2018 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere ad Arpaie Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpaie del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PGFG/2018/8178 del 23/05/18 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne le emissioni (stirene, polveri di vetroresina), ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpaie al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PGFC/2018/13429 del 27/08/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaie ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria negativa per quanto riguarda il sistema di abbattimento proposto per la nuova emissione N. 5 "Cabina rifilatura", come di seguito riportato:

"Considerazioni normative"

Per l'emissione del reparto rifilatura (E5) in relazione ai Criteri CRIAER si può fare riferimento al seguente punto:

4.5.88 - taglio, rifilatura, foratura, fresatura, carteggiatura, ecc. nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate

a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m-3)

Materiale particellare

20

Con riferimento alla DGR 1769/10 si fa riferimento al punto 4.3 che, per la lavorazione di carteggiatura, sbavatura, rasatura, taglio e rifilatura prevede che gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m-3)

Polveri totali

10

Visto il valore limite maggiormente cautelativo previsto dalla DGR si valuta di applicare detto valore (10 mg/Nmc) in luogo del limite CRIAER (20 mg/Nmc) in relazione al § C Allegato 2A della DGR 1769/2010.

Impianti di abbattimento

Gli impianti abbattimento proposti nelle valutazioni presentate nelle integrazioni, prevedono la presenza di un filtro a pannello e di un filtro paint stop.

In base alla documentazione presentata si tratta di sistemi di filtrazione specifici per le operazioni di verniciatura e non di levigatura, carteggiatura di manufatti plastici in fibra di vetro.

Anche nelle integrazioni presentate si evidenzia che detto punto di emissione convoglierà gli effluenti polverosi provenienti da varie operazioni manuali sui manufatti che producono lo sviluppo della polvere specifica (tra l'altro molto sottile per il tipo stesso di materiale trattato).

Il Criterio Criaer 4.5.88 prevede, per detta operazione, un impianto specifico di abbattimento delle polveri (filtro a manica).

Si ricorda, nello specifico, che la riduzione del limite di emissione a 10 mg/Nmc (dai 20 mg/Nmc previsti dal Criaer) rende ancora più importante l'adozione di sistemi di filtrazione specifici per le polveri prodotte dalle lavorazioni previste.

Anche considerando il punto 3.2.4 - "Altri abbattitori diversi da quelli indicati ai precedenti punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3", deve essere garantito un'efficienza di abbattimento in grado di operare una riduzione non inferiore al 90% in massa del materiale in forma particellare presente nell'effluente gassoso. Queste caratteristiche devono essere comprovate da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti produttivi simili a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione (carteggiatura, rifilatura di PRFV).

Allo stato attuale risulta che questa ulteriore verifica di efficienza di abbattimento, sulle polveri specifiche, dei filtri proposti per l'emissione E5, non sia pervenuta, pertanto, al momento, il sistema di abbattimento proposto non risulta idoneo allo scopo per cui è stato proposto.

Non risulta, pertanto sufficiente l'indicazione riportata nella scheda dell'impianto di abbattimento riferita al grado di separazione (83-93%) in quanto non assicura il valore minimo del 90% previsto ed, inoltre, non specifica la tipologia di lavorazione a cui si riferisce.

Conclusioni

Con riferimento alla valutazione istruttoria esperita, con riferimento al materiale fornito dalla ditta sia come istanza che come integrazioni, in base alle specifiche tecniche di cui ai Criteri Criaer, non vi sono gli elementi oggettivi per ritenere idoneo l'impianto di abbattimento della nuova emissione E5 e pertanto si esprime parere contrario alla modifica come proposta".

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, con nota prot. n. 2018/0218217/P del 29/08/18, acquisita al protocollo PGFC/2018/13604 del 29/08/18, ha espresso "parere sfavorevole per quanto di competenza".

Sulla base della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì sopra riportati, è stato valutato che l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, non potesse essere accolta positivamente.

Con nota PGFG/2018/14500 del 12/09/18 il Responsabile del procedimento relativo all'AUA ha comunicato al SUAP, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, di seguito riportati:

- *"relativamente alla nuova emissione E5 "Cabina di rifilatura":*
 - *gli impianti di abbattimento proposti (un filtro a pannello e un filtro paint-stop) non sono conformi a quanto richiesto alla lettera a) del punto 4.5.88 "Taglio, rifilatura, foratura, fresatura, carteggiatura, ecc. nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate (vetroresine)" dei criteri tecnici regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce che "i gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione" (le caratteristiche del sistema di filtrazione a maniche sono specificate al paragrafo 3.2.1 dell'Allegato 3) "Migliore tecnologia" dei criteri tecnici sopraccitati);*

- *pur considerando che l'allegato 3) "Migliore tecnologia" dei criteri tecnici sopracitati, al paragrafo 3.2 "Impianti per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare" sottopunto 3.2.4, prevede la possibilità di installare altri sistemi di abbattimento ("Altri abbattitori diversi da quelli indicati ai precedenti punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, purché in grado di operare una riduzione non inferiore al 90% in massa del materiale in forma particellare presente nell'effluente gassoso. L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti produttivi similari a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione"), si rileva che per gli impianti di abbattimento proposti non è stata presentata alcuna documentazione atta a dimostrare l'effettiva entità della riduzione operata su impianti produttivi similari a quello in oggetto, non risultando infatti sufficiente l'indicazione riportata nella scheda dell'impianto di abbattimento presentata riferita al grado di separazione (83-93%) in quanto non assicura il valore minimo del 90% previsto ed, inoltre, non specifica la tipologia di lavorazione a cui si riferisce tale grado di separazione".*

nonché le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato in merito alle emissioni in atmosfera:

- *"installazione sull'emissione E5 "Cabina di rifilatura" di un impianto di abbattimento per le polveri conforme a quanto richiesto alla lettera a) del punto 4.5.88 "Taglio, rifilatura, foratura, fresatura, carteggiatura, ecc. nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate (vetroresine)" dei criteri tecnici regionali ex C.R.I.A.E.R. (filtro a maniche), di cui dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche compilando l'apposita scheda tecnica di cui alla D.G.R. 1497/2011, o in alternativa per il sistema di abbattimento proposto dalla Ditta (filtro a pannello e filtro paint-stop) la trasmissione di documentazione che certifichi una entità di riduzione non inferiore al 90% in massa del materiale in forma particellare presente nell'effluente gassoso. Si ricorda che, come previsto al punto 3.2.4 dell'Allegato 3 dei criteri tecnici regionali, l'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti produttivi similari a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione (carteggiatura, rifilatura di PRFV)".*

Con nota P.G.N. 16909 del 13/09/18 acquisita al protocollo PGFC/2018/14690 del 13/09/18, il SUAP del Comune di Bertinoro ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PGFC/2018/13429 del 27/08/18.

Il SUAP del Comune di Bertinoro, con nota P.G.N. 17638 del 25/09/18 acquisita al protocollo PGFC/2018/15336 del 25/09/18, ha trasmesso le osservazioni presentate dalla Ditta in data 24/09/18 e 25/09/18 a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., di seguito riportate nelle parti salienti:

"La presente INTEGRAZIONE è relativa al punto di emissione E5 - CABINA RIFILATURA nell'unità produttiva della Ditta CORSET & CO S.r.l., sita in via del Poggio 320, Comune di Bertinoro (FC), come modifica sostanziale ad AUA Prot. n. 15901 del 18/09/2017 e sostituisce la scheda presentata nell'istanza del 14/05/2018 a seguito del diniego della soluzione di filtrazione proposta. La presente prevede una filtrazione delle polveri realizzata attraverso filtro a cartucce con controlavaggio pneumatico con aria compressa".

Con nota PGFC/2018/18252 del 23/10/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, contenente una valutazione positiva al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto di specifiche prescrizioni di seguito riportate:

L'impianto di abbattimento delle polveri proposto dall'azienda, in base alla documentazione presentata, è conforme alle caratteristiche tecniche indicate nei criteri CRIAER e pertanto può essere considerato adeguato allo scopo cui è destinato. Le caratteristiche tecniche indicano una velocità di attraversamento delle cartucce di 0,056 m/s, mentre l'efficienza di abbattimento raggiunge il 99.9% per polveri con granulometria tra 0,2 e 2 micron. La pulizia delle cartucce avviene con aria compressa in controcorrente gestita da un pressostato differenziale elettronico.

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti riportati nella relazione tecnica PGFC/2018/13429 del 27/08/18 con obbligo di effettuare i monitoraggi di messa a regime;

- effettuare la registrazione delle verifiche eseguite sul pressostanto differenziale su registro vidimato a disposizione degli organi di vigilanza.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota prot. 2018/0265785/P del 22/10/2018, acquisita al protocollo di Arpa PGFC/2018/18118 del 22/10/18, a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ha trasmesso il proprio parere favorevole.

Il Responsabile dell'endo-procedimento, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive espresse dalla Azienda U.S.L. della Romagna e da Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, come sopra riportate, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PGFG/2018/14500 del 12/09/18.

Il Comune di Bertinoro, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Bertinoro in data 18/09/2017 prot. n. 15944, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 15/05/2018 P.G.N. 9223, con particolare riferimento a quanto contenuto nelle osservazioni presentate in data 24/09/2018 e 25/09/18 in risposta alla comunicazione di preavviso di diniego del 13/09/2018, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. ET1 – CALDAIA stabilimento via del Poggio 320 (1.022 kW a metano)

EMISSIONE N. ET2 – CALDAIA stabilimento via del Poggio 320 (34 kW a metano)

EMISSIONI N. ET3, ET4, ET5, ET6, ET7 – GENERATORI ARIA CALDA stabilimento di via Ponara n. 281 (34 kW caduno a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di manufatti in vetroresina sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

Unità Produttiva di Via del Poggio n. 320

EMISSIONE N. 1 – REPARTO STAMPAGGIO CAP. A E LAVAGGIO ATTREZZATURE IN VASCHETTA

Impianto di abbattimento: filtro sintetico “paint-stop”

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc

Sostanze organiche volatili	100	mg/Nmc
-----------------------------	-----	--------

EMISSIONE N. 2 – REPARTO STAMPAGGIO CAP. B E LAVAGGIO ATTREZZATURE IN VASCHETTA

Impianto di abbattimento: filtro sintetico “paint-stop”

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 - RIFINITURA SCAFI E MACCHINE FISSE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	12.500	mc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 5 – CABINA RIFILATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	12.000	mc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Unità Produttiva di Via Ponara n. 281

EMISSIONE N. 4 – CARROZZERIA VETRORESINA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	8.500	mc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

2. Dovranno essere utilizzati gelcoat e resine, pronti all'uso, con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa.
3. Durante le operazioni di stampaggio le aspirazioni asservite alle emissioni N. 1 ed N. 2 dovranno essere mantenute in condizioni di regolare funzionamento.
4. Al fine di evitare inefficienze del sistema di aspirazione e perdite per emissione diffusa, la ditta dovrà mantenere i portoni e le finestre costantemente chiusi, salvo, per quanto riguarda i portoni, il tempo strettamente necessario per la movimentazione.

5. Il datore di lavoro della ditta è responsabile del corretto funzionamento, manutenzione e gestione degli impianti di aspirazione. Tali impianti e le loro procedure gestionali devono comunque garantire il rispetto delle corrette condizioni di prevenzione per la salute dei lavoratori sia con portoni aperti sia con portoni chiusi, ai fini di tutela sia dal rischio chimico che microclimatico.
6. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Nel caso specifico del parametro “Sostanze organiche volatili” il metodo di riferimento è UNI EN 13649:2002. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
7. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 4** (già autorizzata ma non ancora messa in esercizio) entro tre anni dalla data di rilascio della precedente autorizzazione, avvenuto in data 18/09/17; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
8. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 5** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
9. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Bertinoro le date di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 4** (già autorizzata ma non ancora messa in esercizio) e degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 5**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
10. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei relativi impianti.
11. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 4 e 5** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
12. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1 e N. 2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
13. Il monitoraggio annuale alle **emissioni N. 3, 4 e 5** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 14. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
14. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 3, 4 e 5**, come richiesto al precedente punto 13.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.